

BILANCIO

Rivalutazione beni e partecipazioni: disciplina fiscale e contabile

di Federica Furlani

La **Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 940-950, L. 145/2018)** ha riaperto i termini per la **rivalutazione di beni e partecipazioni** possedute dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#) (spa, sapa, srl, ...), che redigono il bilancio secondo il **codice civile** e i **principi contabili nazionali Oic**.

Per effetto del richiamo operato dall'[articolo 1, comma 946, L. 145/2018](#) all'[articolo 15 L. 342/2000](#), l'ambito della norma si estende anche ai **beni e partecipazioni detenuti da imprenditori individuali, società personali, enti pubblici e privati** (per i beni detenuti nello svolgimento di attività d'impresa) e **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti.

Dal punto di vista oggettivo **sono rivalutabili**:

- i **beni d'impresa**, ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, anche se interamente ammortizzati;
- le **partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ..](#)

Sia i predetti beni che le partecipazioni devono risultare dal bilancio al **31 dicembre 2017** ed essere presenti anche in quello al **31 dicembre 2018**; in quest'ultimo bilancio infatti andrà eseguita la **rivalutazione**, quantomeno per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

A tal proposito il **Cndcec**, con il **comunicato stampa** dello scorso **21 febbraio**, ha ritenuto che l'applicazione della **rivalutazione** concessa dalla **Legge sul bilancio 2019** potrebbe essere **causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci**, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà ([articolo 2364 e 2478 bis cod. civ.](#)): **"L'analisi di convenienza della suddetta rivalutazione potrebbe, infatti, richiedere tempi che mal si conciliano con l'approvazione del bilancio entro i 120 giorni"**.

La rivalutazione è riconosciuta con il versamento di **un'imposta sostitutiva**:

- **del 16%, sul maggior valore iscritto in bilancio, per i beni ammortizzabili;**
- **del 12% sul maggior valore iscritto in bilancio, per i beni non ammortizzabili.**

Deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed il maggior valore è**

riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in relazione al quale si è proceduto alla rivalutazione (2021), ad eccezione degli immobili, i cui maggiori valori iscritti in bilancio si considerano **riconosciuti con un anno di anticipo (2020)**.

Nel caso in cui, invece, il bene sia **ceduto a titolo oneroso, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee o al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il periodo di osservazione** arriva fino all'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è seguita. Se quindi la cessione/assegnazione avviene in data anteriore a quella di **inizio 2022**, il valore fiscalmente riconosciuto sarà **quello non rivalutato**.

È inoltre possibile **affrancare il saldo attivo della rivalutazione**, che confluisce in una specifica riserva, in tutto o in parte, con l'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 10%**; nell'ipotesi di **mancato affrancamento** la riserva sarà assoggetta ad imposizione solamente in caso di **distribuzione dei dividendi** ai soci.

L'**imposta sostitutiva** come sopra determinata va **versata in un'unica rata** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (**1° luglio 2019 per i soggetti solari** che approvano il bilancio entro maggio/ **31 luglio se l'approvazione avviene, avvalendosi della proroga, in giugno**), con possibilità di **compensazione**.

Per quanto riguarda il procedimento contabile di rivalutazione l'**Organismo Italiano di Contabilità** (Oic) ha pubblicato di recente il **Documento interpretativo n. 5/2019**: un *discussion paper* sui nuovi aspetti contabili della **rivalutazione dei beni d'impresa** introdotti dalla **Legge di Bilancio 2019**.

Il suddetto documento specifica innanzitutto che il redattore del bilancio procede con la rivalutazione in presenza di alcuni aspetti: **maggior capacità produttiva, prolungata possibilità di utilizzazione del bene nonché, per i titoli immobilizzati, osservando il valore corrente delle quotazioni in mercati regolamentati italiani o esteri**. Pertanto ai fini dell'individuazione del **valore** costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il **criterio del valore d'uso**, che quello del **valore di mercato**.

La **rivalutazione è un'operazione contabile** e pertanto non comporta di per sé una **modifica della vita utile** dei beni; sarà opportuno aggiornare la vita utile solo nei casi in cui si sia verificato un **mutamento delle condizioni originarie di stima**.

Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione adottando **tre distinte modalità**:

- **rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;**
- **rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);**
- **riduzione del fondo ammortamento.**

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (2018), gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Per quanto riguarda la **fiscalità differita**, il documento interpretativo osserva che i maggiori valori iscritti nell'attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la **rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea**, essendo il valore contabile pari al valore fiscale, considerando che la rivalutazione è effettuata **dopo gli ammortamenti**.

Pertanto **la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione**. Solo nei bilanci successivi la società rileva la **fiscalità differita** ai sensi dell'Oic 25, allorché si generano differenze temporanee, come nel caso degli **ammortamenti sui maggiori valori**, che sono **deducibili fiscalmente** a partire da un esercizio successivo a quello in cui gli ammortamenti civilistici sono effettuati.

Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono **differenze temporanee** sulle quali va considerata la **fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)